

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2219**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PANI MARIO, BOCCHI FAUSTO, AMARANTE, CALAMINICI,
CASALINO, CERAVOLO, GUASSO***Presentata il 26 maggio 1978***Credito agevolato per l'autotrasporto merci per conto terzi**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attività di autotrasporto costituisce nel nostro Paese una realtà cui è unanimemente riconosciuta l'importanza e il valore. Tale attività viene esercitata in due distinti modi: per conto proprio e per conto terzi.

Il conto proprio copre i due terzi dell'attività ed è esercitato dalle industrie e dalle imprese commerciali per il trasporto dei propri prodotti o delle materie prime loro occorrenti. Si tratta di un tipo di trasporto assai dispendioso se si considera che gli automezzi sono scarsamente utilizzati rispetto alla loro potenzialità. Viceversa, il conto terzi, esercitato in gran parte da piccoli e medi operatori artigiani, tende ad utilizzare al massimo della loro potenzialità gli automezzi aumentando per ogni unità il volume del prodotto trasportato.

Per questo, se vi è da un punto di vista generale un problema di riequilibrio tra il trasporto delle merci su strada (autotrasporti) e gli altri modi di trasporto (ferroviari e marittimi) a favore di questi ultimi, vi è nel contempo la necessità di equilibrare nel settore dell'autotrasporto il conto terzi rispetto al conto proprio.

Al conto terzi occorre cioè offrire un campo più vasto di operatività, tanto più valida se svolta, secondo criteri di programmazione, di comune accordo con gli altri modi di trasporto.

Per ridurre i costi complessi nel trasporto delle merci e migliorare la funzionalità del servizio, da tempo si sostiene del resto la necessità di integrare fra di loro i vari modi di trasporto (viario, ferroviario e marittimo, aereo) e per questo sono sorti i primi centri intermodali nei

quali le merci possono essere smistate secondo criteri di utilità economica. In linea di massima l'attività di autotrasporto si ritiene che in tal modo possa essere vantaggiosa sulle corte e medie distanze e prevalentemente operante nell'ambito regionale-interregionale. Sulle medie e lunghe distanze può operare più vantaggiosamente il trasporto ferroviario, marittimo, aereo.

Questo sistema di organizzazione e programmazione dell'attività di trasporto presuppone, per quanto riguarda l'autotrasporto, il superamento di quelle forme di gestione strettamente individuali oggi ancora prevalenti e la costituzione di cooperative e consorzi fra gli autotrasportatori che siano capaci dal punto di vista organizzativo ed imprenditoriale di far fronte alle crescenti necessità e costi competitivi con gli altri mezzi di trasporto.

Con la presente proposta di legge di credito agevolato si ritiene quindi opportuno favorire gli autotrasportatori per il rinnovo dei loro automezzi, per lo sviluppo delle forme cooperative e consortili e per la realizzazione di quelle infrastrut-

ture intermodali indispensabili per l'interscambio delle merci da trasportare.

Lo stanziamento previsto di 70 miliardi in cinque anni può consentire, secondo i criteri indicati nel provvedimento, il rinnovo di circa 5 mila automezzi con un contributo complessivo, in conto interessi di circa 14-15 milioni per ogni automezzo.

Il 25 per cento delle somme disponibili si ritiene debba essere impiegato per investimenti collettivi di carattere aziendale o interventi nei centri intermodali, ai quali si è fatto riferimento, allo scopo di potenziare e integrare l'attività di autotrasporto con gli altri modi di trasporto delle merci.

Per il resto gli articoli sono ampiamente esplicativi degli scopi e degli obiettivi che si prefigge la legge e che corrispondono all'esigenza che vi è di andare — come è detto nell'accordo programmatico fra le forze politiche democratiche del luglio 1976 — al riordino dell'attività di autotrasporto, garantendo la funzionalità di esercizio degli autotrasportatori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'intervento pubblico ordinario dello Stato nel campo dell'autotrasporto delle merci per conto terzi agisce per ragioni di pubblica utilità allo scopo di favorire:

a) un adeguato rinnovo degli automezzi in circolazione;

b) lo sviluppo delle forme cooperative e consortili per l'esercizio dell'attività di autotrasporto delle merci;

c) l'intervento degli autotrasportatori, dei loro consorzi e cooperative, dei consorzi di cooperative, nella costituzione, realizzazione e gestione dei centri intermodali di scambio e di integrazione tra i vari modi di trasporto.

ART. 2.

Per le finalità di cui all'articolo 1 è costituito il fondo nazionale per il credito agevolato per l'autotrasporto merci in conto terzi, con una dotazione complessiva di lire 70 miliardi, dei quali:

lire 10 miliardi per il 1978;

lire 12 miliardi per il 1979;

lire 14 miliardi per il 1980;

lire 16 miliardi per il 1981;

lire 18 miliardi per il 1982;

da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti.

ART. 3.

Il finanziamento in conto interessi per la durata di cinque anni sarà erogato a favore di cooperative, consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di consorzi di cooperative, esercenti l'attività di autotrasporto merci in conto terzi, nonché di singoli autotrasportatori per conto terzi associati in consorzi e cooperative, regolarmente iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.

Il contributo in conto interessi è calcolato in misura non superiore al 75 per cento del tasso di riferimento.

La quota dei finanziamenti per i mutui agevolati, di cui alla presente legge, non può superare il 75 per cento del costo globale preventivo dell'automezzo o degli investimenti collettivi di carattere aziendale o di intervento nei centri intermodali di scambio.

Gli autotrasportatori che beneficiano dei contributi erogati ai sensi della presente legge non possono accedere nel contempo ad altre agevolazioni creditizie.

ART. 4.

Alle cooperative ed ai consorzi che intendono effettuare investimenti collettivi di carattere aziendale o di intervento nei

centri intermodali di scambio di cui all'articolo 1, lettera c), della presente legge, deve essere riservata una parte non inferiore al 25 per cento dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli.

ART. 5.

I finanziamenti agevolati previsti dalla presente legge sono effettuati dagli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro.

In attesa dell'emanazione di tale decreto restano valide le designazioni degli istituti di credito a medio termine attualmente in vigore.

ART. 6.

La domanda di credito agevolato va presentata ad uno degli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, di cui al precedente articolo 5.

Ai fini della concessione del credito agevolato alle imprese di cui all'articolo 3, l'istituto di credito che abbia ricevuto la domanda, dopo aver deliberato il finanziamento ammissibile, trasmette al Ministero dei trasporti la domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata da un modulo di notizie predisposto dal Ministero stesso, nonché l'estratto della delibera e una apposita relazione.

La relazione di cui al precedente comma deve illustrare la posizione dell'azienda sul mercato, i riflessi occupazionali, l'andamento evolutivo economico-finanziario dell'azienda in relazione al progetto presentato.

Il contributo in conto interesse, è deliberato nelle singole operazioni dal Ministro dei trasporti, su proposta del comitato tecnico di cui al successivo comma del presente articolo.

Il comitato tecnico, presieduto dal Ministro è composto dal segretario generale della programmazione economica, dal Direttore generale del tesoro, dal direttore generale della produzione industriale, da un dirigente del Ministero dei trasporti e da nove esperti nominati dal Presidente

del Consiglio dei ministri, dei quali due da scegliersi fra rappresentanti dei lavoratori, due in rappresentanza della cooperazione e due in rappresentanza dei trasportatori artigiani, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.

Se trattasi di interventi per investimenti collettivi di carattere aziendale e di interventi nei centri intermodali di scambio, la domanda corredata dal modulo di notizie, dall'estratto della delibera dell'istituto di credito, e dalla relazione di cui al secondo comma, viene trasmessa in copia dall'istituto di credito alla regione interessata, che esprime al Ministero dei trasporti, entro il termine perentorio di 40 giorni, il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale, ai programmi regionali di sviluppo economico e agli eventuali programmi regionali delle attività di trasporto.

Pervenuti i contratti dei mutui relativi alle operazioni stipulate dagli istituti di credito, il Ministero dei trasporti con proprio atto assume il necessario impegno definitivo sul fondo, emettendo i necessari ordini di pagamento.

Le spese di funzionamento del comitato e delle segreterie sono a carico degli istituti di credito secondo le quote stabilite dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro.

I relativi versamenti devono affluire ad appositi capitoli dello stato di previsione delle entrate e correlativamente devono essere disposti appositi stanziamenti sullo stato di previsione del Ministero dei trasporti.

ART. 7.

Su ogni singola operazione di mutuo viene concesso all'istituto di credito mutuante un contributo in conto interessi pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato a tasso agevolato.

La liquidazione ed il pagamento del contributo negli interessi sono effettuati a semestralità posticipate in corrispondenza delle scadenze fissate nel piano di ammortamento (30 giugno, 31 dicembre) sulla base di elenchi contenenti gli estremi dei contratti di mutuo trasmessi da ciascun istituto di credito al Ministero dei trasporti.

ART. 8.

All'atto della richiesta di liquidazione dei contributi sugli interessi, gli istituti di credito debbono dichiarare al Ministero dei trasporti che le somme da essi erogate in favore delle imprese beneficiarie di finanziamenti a tasso agevolato ai sensi della presente legge, sono state utilizzate per l'attuazione dei programmi per i quali sono state emanate le concessioni dei contributi in conto interessi da parte del Ministero dei trasporti o di programmi modificati o integrati su richiesta dell'impresa interessata, inoltrata dall'istituto di credito e debitamente approvata dal predetto Ministero. Al termine dell'erogazione del mutuo gli istituti debbono attestare che i programmi sono stati realizzati.

Le dichiarazioni e le attestazioni che gli istituti di credito debbono produrre all'atto della richiesta di liquidazione dei contributi sugli interessi e al termine dell'erogazione del mutuo sono sostitutive di ogni diverso adempimento prescritto dalle norme sulla contabilità di Stato, in particolare dagli articoli 277 e 291 del regolamento di contabilità di Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Il Ministero dei trasporti può disporre verifiche presso le imprese, allo scopo di controllare l'esatto espletamento dei programmi per i quali è stato concesso il contributo in conto interessi.

ART. 9.

Le spese ammissibili al credito agevolato devono, comunque, comprendere gli automezzi, e nel caso di investimenti collettivi di carattere aziendale o di inter-

venti nei centri intermodali di scambio, il terreno, le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature nonché le scorte di materie e prodotti di consumo per l'esercizio delle attività di autotrasporto nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi.

Ai fini della concessione del credito agevolato sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni all'istituto di credito.

ART. 10.

Gli istituti di credito a medio termine che effettuino operazioni di credito agevolato ai sensi della presente legge sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge e di statuto, a compiere operazioni di prefinanziamento a favore delle imprese di cui all'articolo 3.

Gli istituti di credito, deliberato il finanziamento ed in attesa che questo venga erogato, possono accordare immediatamente, a richiesta dell'impresa, un prefinanziamento di importo pari al finanziamento deliberato.

Il prefinanziamento, di durata non superiore a due anni, è accordato ad un tasso di interesse agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento. Per consentire l'applicazione di tali tassi agevolati il Ministro dei trasporti concede, con la stessa deliberazione del contributo in conto interessi sul finanziamento a valere sulle dotazioni di cui all'articolo 2 e con decorrenza dalla erogazione del prefinanziamento, un contributo in conto interessi pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed i suddetti tassi agevolati.

Qualora non venga concesso il contributo in conto interessi sul finanziamento, all'operazione di prefinanziamento si applica il tasso d'interesse ordinario.

Qualora il prefinanziamento dovesse avere una durata superiore a due anni, non essendo nel frattempo intervenuta la concessione del contributo in conto interessi, per tutto il periodo eccedente il mutuario deve corrispondere un tasso pari a quello di riferimento.

ART. 11.

Il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Successivamente, tale tasso di riferimento si modifica automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine.

Le modalità delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore del 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro del tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modifica la misura del contributo in conto interesse previsto nell'articolo 3.

Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi di urgenza, l'articolo 14 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 12.

In caso di estinzione anticipata volontaria totale di un finanziamento concesso ai sensi della presente legge o di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento di una impresa finanziata, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione, di cessazione o di dichiarazione del fallimento.

In caso di estinzione volontaria parziale di un finanziamento l'entità del contributo erogato è limitata alla parte residua.

In caso di cessazione temporanea della attività dell'impresa, l'erogazione del contributo è sospesa con provvedimento del Ministro dei trasporti.

Il contributo in conto interessi cessa nel caso in cui l'operatore distolga, senza esplicita autorizzazione, dall'uso previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, i macchinari e gli impianti nei cinque anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato, o destini senza esplicita autorizzazione, ad altro uso le opere murarie nei 10 anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato.

ART. 13.

Il Ministro dei trasporti deve presentare al Parlamento ogni anno una relazione analitica sullo stato di attuazione della presente legge relativamente alle richieste di finanziamento, a quelle accolte e alla realizzazione dei programmi per i quali sono stati concessi i finanziamenti medesimi.

ART. 14.

Il Ministro dei trasporti, sentito il Comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, provvederà ad emanare, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, norme di orientamento per la costruzione dei mezzi di autotrasporto che, in rapporto agli usi ai quali sono destinati gli automezzi, tendano a ridurre il numero dei prototipi e a contenerne i costi.

Le industrie produttrici di mezzi di autotrasporto acquistati da committenti che usufruiscono del credito agevolato sono tenute a comunicare al Ministero dei trasporti i costi di costruzione dei loro automezzi.

ART. 15.

All'onere derivante dalla presente legge per il 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per il 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, la conseguente variazione di bilancio.